

**STATUTO**  
**ASSOFOM**

Associazione Italiana  
Produttori Forniture per  
Marmisti

ALLEGATO "A"

dell'atto n. 179052 N. 11871 Racc.

## STATUTO

## ASSOFOM

Denominazione - Sede - Caratteri e vincoli di base - durata.

ART. 1) - E' costituita l'Associazione Italiana Produttori Forniture per Marmisti e Granitai denominata " A S S O F O M ".

ART. 2) - L'Associazione ha sede in Milano. L'Assemblea potrà disporre per l'istituzione di Delegazioni permanenti o temporanee ovunque e per quanto ne riconosca la necessità.

ART. 3) - L'Associazione è senza fini di lucro e apolitica. I fondi di gestione ordinaria e straordinaria sono rappresentati dai contributi sociali e da proventi di Enti Pubblici o Privati.

ART. 4) - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

## OGGETTO

ART. 5) - L'Associazione ha i seguenti scopi:

- collegare le Aziende aderenti onde realizzare la loro collaborazione tecnica e commerciale;
- studiare e promuovere la soluzione di problemi tecnici e di mercato;
- raccogliere ed elaborare tutti gli elementi utili allo sviluppo delle Aziende associate;
- rappresentare la Categoria in Italia e all'Estero per quanto disposto dall'esecutivo o dall'Assemblea;
- distinguere la produzione proposta al mercato delle Aziende aderenti con apposito marchio di garanzia;
- difendere la produzione nazionale e l'occupazione del settore

*Assofom*

## SOCI

ART. 6) - Possono aderire all'ASSOFOM ed operarvi anche in gruppi separati, per quanto previsto del regolamento allo Statuto (vv. Art. 25);

- le aziende produttrici di attrezzature ed accessori complementari in uso nella lavorazione o nella presentazione d'opere finite in pietra naturale, abrasivi, lucidanti, mastici, composti chimici, utensilerie in metallo duro, parti di macchine, impianti di depurazione, mezzi di movimentazione ecc. fino agli accessori lapidei agli imballi speciali ecc.

- le aziende produttrici di materie prime o complementari di fabbricazione in qualità di Soci sostenitori, con facoltà d'uso del marchio (vv. Art. 25).

Le domande di adesione dovranno essere presentate su carta intestata e corredate della copia del Certificato d'iscrizione alla CCIA con precisazione del Codice Fiscale, timbrate e firmate del Titolare di Azienda o da un Legale Rappresentante. L'adesione impegna per un biennio solare, che decorre dall'anno di accoglimento della domanda e si intende tacitamente rinnovata nei medesimi termini in assenza di disdetta con Racc. R.R. tre mesi prima della scadenza d'esercizio. La presentazione della domanda costituisce atto di accoglimento integrale dello Statuto d'Associazione, delle eventuali modificazioni adottate a termine di Legge, dei programmi in precedenza deliberati, dei bilanci approvati dell'Assemblea e dell'eventuale Regolamento allo Statuto.

ART. 7) - L'accoglimento delle domande è atto di competenza del Consiglio, contro" le cui decisioni è ammesso il ricorso all'Assemblea ordinaria che vota il provvedimento a maggioranza in via definitiva. Dopo l'accoglimento, l'adesione implica l'obbligo di osservare le deliberazioni adottate in base allo Statuto degli Organi Sociali e di fornire quanto richiesto per favorire gli scopi di cui all'Art. 5 L'Associazione ha l'obbligo di servirsi di qualsiasi notizia in via strettamente riservata, e allorché ciò si rende necessario, di riassumerla sostanzialmente senza citarne la fonte.

ART. 8) - La qualità di Associato cessa per dimissioni, per la perdita dei requisiti necessari alla partecipazione di categoria o per espulsione. In qualsiasi caso ciò non esonera dagli obblighi contributivi assunti nei confronti dell'Associazione e da quelli relativi ad iniziative in corso d'attuazione. La cessazione del rapporto Azienda -

Associazione impegna la prima all'astensione dell'uso del marchio di garanzia e la seconda alle pubblicazioni d'uso, ancorché preventivamente votate dall'Assemblea. Contro l'espulsione è ammesso il ricorso all'Assemblea ordinaria che decide in via definitiva su proposta del Consiglio, motivando il provvedimento. L'espulsione avviene automaticamente in caso di morosità del pagamento delle quote contributive protratte oltre sei mesi.

## QUOTE

ART. 9) - Iscrizione

All'atto della presentazione della domanda è fatto obbligo di depositare presso la Segreteria d'Associazione le quote annualmente deliberate dall'Assemblea.

ART. 10) - Partecipazione

ad avvenuto accoglimento della domanda l'Associazione incamera la quota iscrizione e richiede all'Associato un nuovo versamento di pari importo.

Il contributo annuale alla gestione, deliberato di anno in anno dall'Assemblea ordinaria, dovrà essere versato durante la seduta per l'immediato ritiro del giustificativo contabile redatto secondo le vigenti disposizioni fiscali.

## ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) - Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Esecutivo;
- il Presidente;
- i Revisori dei Conti.

Le cariche sono conferite ad personam e si intendono del tutto gratuite.

ART. 12) - L'Assemblea è validamente costituita con il 50 +1 % degli Associati e le sue deliberazioni prese in conformità della Legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli aderenti. Essendo il massimo organo deliberante l'Assemblea, ha i seguenti compiti:

- esaminare i problemi d'ordine generale e fissare le direttive per l'attività dell'Associazione;
- nominare il Consiglio Esecutivo, il Presidente, il Vicepresidente e i due Revisori dei

*Assofom*

Conti, nonché dare l'assenso o porre il veto alla carica di Segretario conferibile su proposta del Presidente;

- approvare i bilanci annuali, preventivo e previsionale;
- decidere l'ammontare delle quote annuali di contributo in base all'attività votata e confermare o modificare di anno in anno le quote iscrizione;
- deliberare modifiche al presente Statuto.

ART. 13) - L'Assemblea è convocata con idoneo mezzo e ragionevole preavviso presso la Sede sociale o altrove, purché nel territorio Nazionale, almeno una volta all'anno entro il primo semestre.

Essa può essere inoltre convocata in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli Associati o quando il Presidente o il Consiglio lo ritengano opportuno. Il preavviso minimo di convocazione è fissato a 7 (sette) giorni.

ART. 14) - Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con il versamento dei contributi sociali. Essi possono farsi rappresentare anche da altri associati con delega scritta. Spetta al Presidente constatare la validità delle deleghe riconoscendone un massimo di 2 per ciascun Associato presente.

ART. 15) - Ciascun Socio effettivo, sia nelle riunioni di Gruppo sia in Assemblea, ha diritto a un solo voto. Il Socio sostenitore non ha diritto al voto nè alla delega. Le delibere avvengono a maggioranza con il 50 +1 % dei voti validi. Occorrono almeno 3/5 dei voti validi per le modificazioni al presente Statuto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente d'Associazione o, in sua assenza, da altro Socio votato seduta stante. La funzione di Segretario è disimpegnata dal Segretario d'Associazione o da altra persona nominata seduta stante. Il voto può essere espresso a mezzo scheda o per alzata di mano, su proposta del Presidente accettata dai presenti alla unanimità. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno fatte constatare da processo verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

#### CONSIGLIO

ART. 16) - Componenti.

Il Consiglio d'Associazione è composto da tre o nove membri, di cui un Presidente, un Vicepresidente, un Consigliere Tesoriere. L'Assemblea potrà votare di anno in anno

*Assofom*

l'ampliamento o la riduzione del numero dei componenti il Consiglio. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno e delibera con la maggioranza dei presenti.

La convocazione avviene a mezzo lettera o diverso mezzo accettato.

#### ART. 17) - Funzioni

Il Consiglio prepara le relazioni morali ed economiche da sottoporre all'Assemblea allegandovi il verbale dei Revisori Conti, decide sull'accoglimento delle domande di iscrizione e sulle espulsioni, nomina il Segretario dell'Associazione su proposta del Presidente fissandogli l'onorario annuo, delibera su ogni atto relativo all'ordinaria amministrazione e, in ogni caso, è sottoposto al voto d'approvazione o fiducia dell'Assemblea. Le rappresentanza del Consiglio e dell'Associazione spettano al Presidente, cui l'Assemblea conferisce con la nomina i pieni poteri connessi alla carica e la firma sociale. Egli ne risponde incondizionatamente.

In caso di impedimento del Presidente le citate responsabilità sono assunte dal Vicepresidente sino alla successiva Assemblea quale termine massimo.

#### ART. 18) - Poteri straordinari del Presidente.

In caso di indifferibile o assoluta urgenza il Presidente può assumere i poteri del Consiglio in Toto.

Le sue decisioni dovranno essere comunque ratificate del Consiglio entro 30 giorni.

ART. 19) - I Revisori dei Conti sono preposti al controllo della gestione economica e finanziaria della Associazione ed in particolare al controllo del fondo comune amministrato dalla Segreteria.

Possono appartenere al gruppo dei Tesorieri anche persone non aderenti all'Associazione, su proposta del Consiglio e successiva cooptazione dell'Assemblea.

ART. 20) - Il Segretario attua le disposizioni del Presidente ed esegue le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea senza facoltà di voto. Può operare in via ordinaria con Banche e Istituti di credito per procura a firma libera e rispondere personalmente del fondo comune affidatogli. Può essere persona estranea

ART. 21) - Tutte le cariche dell'Associazione sono conferite per un anno e si intendono rinnovabili con votazione d'Assemblea.

### IMPEGNI AMMINISTRATIVI

*Assofom*

ART. 22) - Il fondo comune d'Associazione è costituito da ogni provento direttamente o indirettamente pervenuto alla medesima.

ART. 23) - L'esercizio finanziario copre un intero anno solare, al cui termine deve essere compilato il conto consuntivo da presentarsi all'Assemblea.

ART. 24) - I Bilanci preventivi possono essere sottoposti all'Assemblea solo se visti e relazionati dei Revisori dei Conti, che ne giudicano la compatibilità con le disponibilità economiche dell'Associazione.

#### REGOLAMENTO ALLO STATUTO

ART. 25) - Al fine di regolamentare e/o definire gli aspetti pratici di attività associativa sarà cura del Consiglio predisporre un apposito REGOLAMENTO ALLO STATUTO da considerarsi in vigore ad avvenuta unanime approvazione.

#### ULTERIORI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, in qualsiasi caso, si fa riferimento alle vigenti leggi della Repubblica Italiana.

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Milano.

MILANO, 26.11.80